



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 43

DATA PUBBLICAZIONE 31/10/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 204 della L.N.D.)	2
1.2.	Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 208 della L.N.D.)	2
1.3.	Elezioni dei Delegati Assembleari S.G.S. Area Nord (dal comunicato ufficiale n. 218 della L.N.D.)	2
1.4.	Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – La nuova disciplina IVA in vigore dal 1° gennaio 2025 (dalla Circolare n. 29 della L.N.D.)	2
1.5.	Segreteria L.N.D.	2
1.5.1.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica	2
1.5.2.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	3
1.5.3.	Provvedimento di Svincolo Per Inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	3
1.5.4.	Provvedimento di Svincolo per Inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Respinti	4
1.5.5.	Campionati Regionali calcio a 5 maschile e femminile – Recupero Gare Rinviata	4
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	4
2.1.	Segreteria S.G.S.	4
2.1.1.	Assemblea Ordinaria Elettiva Del Comitato Regionale delle Società di puro Settore Giovanile e Scolastico	4
2.1.2.	Gara Calcio Novese - Autovip San Mauro Calcio – Campionato Under 15 Regionale	5
2.1.3.	Provvedimento Di Annullamento del Tesseramento Di Calciatori/Calciatrici “Giovani” Per Inattività - Accolti	5
2.1.4.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori/Calciatrici “Giovani” Per Inattività – Respinti	5
2.1.5.	Provvedimento di Annullamento del Tesseramento di Calciatori/Calciatrici “Giovani” per Inattività della Società (Art. 110, Comma 6 E 7 delle N.O.I.F.)	6
2.1.6.	Provvedimento Di Annullamento “Carta Assicurativa” Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte	6
2.1.7.	Deroghe all'utilizzo Di Giovani Calciatrici per l'attività di Settore Giovanile E Scolastico	6
2.1.8.	Fair-Play – Green Card assegnate	7
2.1.9.	Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in Giorno ed orario diverso da Quello Ufficiale	7
2.2.	Modifiche al programma gare	7
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	7
2.2.2.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	7
2.2.3.	Recupero	7
3.	RISULTATI	8
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	10
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	18

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 204 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 171/AA al n. 176/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 204 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 208 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3/2024 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 208 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Elezione dei Delegati Assembleari S.G.S. Area Nord (dal comunicato ufficiale n. 218 della L.N.D.)

Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 218 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – La nuova disciplina IVA in vigore dal 1° gennaio 2025 (dalla Circolare n. 29 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 29 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 43 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Segreteria L.N.D.

1.5.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
VERCELLI LUIGI	ORANGE FUTSAL ASTI	09/12/2008	15/03/2025	31/10/2024
LANDRA MATTIA JOSE	POLISPORTIVA DRUENTO	29/03/2009	28/10/2025	31/10/2024
MARAZZI LUCA	POLISPORTIVA DRUENTO	08/03/2009	08/10/2025	31/10/2024
FERRARIS FEDERICA	INDEPENDIENTE IVREA	13/04/2009	27/02/2025	31/10/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.5.2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
4840926	BOSIO MATTEO	19/04/1997	ASD ATLETICO RACCONIGI	25/10/2024
6755957	COLAIANNI ALESSANDRO	29/10/2002	USD POL.SPINETTESE 2013	28/10/2024
5643962	FECCIA LUCA	17/11/2000	ASD DUFOUR VARALLO	27/10/2024
5819807	PIZZUTO ALESSANDRO	22/12/2001	FC TORINESE 1894 ASD	29/10/2024
5399293	ROMANO GIANLUCA	12/11/1999	ASD ARONA CALCIO	25/10/2024
6795486	GALLINARO LEONARDO	20/06/2003	USD CASTELLAZZO B.DA	29/10/2024
5491931	TASIN ALESSANDRO	26/04/1999	USD JUVENTUS DOMO	30/10/2024
4066034	MANCUSO STEFANO	24/05/1993	ASD ORIZZONTI CANAVESE ALICESE	25/10/2024

1.5.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4810144	APRA ALBERTO	25/10/1998	USD CASELLE CALCIO
2849228	BELLAFEMINA SIMONE	10/07/2004	ASD DRUENTINA
3185291	BERTONCIN DANIELE	06/05/2008	ACD LUCENTO
2310061	BOSONIN DANIEL	18/11/2005	PONTDONNAZHONEARNADEVANC
2174976	CACALANO GIUSEPPE	21/04/2003	ASD LA NUOVA LANZESE
5597144	CAGNO MATTEO	11/06/2001	SCSD MONREGALE CALCIO
2075456	DEL CORPO LORENZO	15/10/2005	GS PINEROLESE SPORT P.R.P.
2406553	GIRAUDO NICHOLAS	29/08/2005	ACD PRO DRONERO
3523376	NATALE EDOARDO	17/06/2008	USC PSG SSDARL
6935735	OLIVETO GABRIELE	12/05/2005	ASD BACIGALUPO
1094464	PELUCI WALTER JULIANO	08/09/2002	USD CAFASSE BALANGERO
2699670	QUARTA TOMMASO	12/05/2003	CGS CASTELNUOVO ASD
2513453	REFAEI AMER HUSSEIN	15/10/2007	CROCETTA CALCIO ASD
5326113	SOBRERO CHRISTIAN	10/05/1999	ASD ALBA CALCIO
5608148	TIERNO FRANCESCO	28/10/2001	ASD CAMERI CALCIO
6968703	ZITELLI RICCARDO	29/03/2003	GSD KL PERTUSA

1.5.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
7066815	TOTARO GIUSEPPE	07/07/2005	ASD VDL FIANO PLUS
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio dell'istanza alla Società di appartenenza.		

1.5.5. CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – RECUPERO GARE RINVIATE

Si riporta in allegato la nuova programmazione delle gare di recupero dei Campionati di Calcio a 5 rinviati Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre 2024 per le avverse condizioni metereologiche:

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si dà atto che Sabato 26 Ottobre 2024, si è svolta l'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta F.I.G.C. - L.N.D. delle Società di puro Settore Giovanile e Scolastico, la quale risultava così rappresentata:

Società aventi diritto di voto S.G.S. convocate: n. 53
Società aventi diritto di voto S.G.S. presenti: n. 27

Si precisa che l'Assemblea ha espresso le sottoelencate designazioni alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica, sulla base dell'area territoriale di appartenenza:

PAGIN SOFIA
PRAZZO ALDO ROBERTO

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. GARA CALCIO NOVESE - AUTOVIP SAN MAURO CALCIO - CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

In ottemperanza alla delibera adottata dal Giudice Sportivo in ordine alla squalifica del campo a carico della Società CALCIO NOVESE pubblicata sul comunicato ufficiale n. 39 del 24/10/2024 di questo Comitato Regionale, si comunica che la gara CALCIO NOVESE – AUTOVIP SAN MAURO CALCIO (Campionato Regionale Under 15 – Girone E) si disputerà Sabato 2 Novembre 2024, alle ore 15.00, presso il campo sportivo Sintetico "Centogrigio" Via Bonardi Rione Cristo - Alessandria

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2567242	ALTIERI EDOARDO	07/05/2009	ASD CALCIO LEINI
3007658	ASRI SAMIR	28/04/2009	ASD OLYMPIC COLLEGNO
2722355	BARNA MATTEO	29/08/2010	USD VANCHIGLIA 1915
3086295	CALANDRA LEONARDO	19/02/2010	USD VIRTUS VERCELLI
3084991	CAMUGLIA LORENZO	09/02/2011	ASD BORGARO NOBIS 1965
2971727	CLEMENTE NICOLO	26/09/2011	ASD BEIBORG
3163790	GRAGLIA GIOELE	21/09/2010	ASDC GOZZANO SSDARL
3265947	PIERRO SIMONE	22/09/2011	USD VANCHIGLIA 1915
2403174	RE MARTINO	25/10/2008	ASD GIOVANILE CENTALLO 2006
2531086	SPADARO CHRISTIAN	01/12/2008	ASD VEVERI 1974

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottototate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3901667	KADDIRI MONSEF	24/10/2008	ASD POL. FRUGAROLESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3424052	GONELLA MASSIMO NICOLA	05/01/2011	ASD TORRETTA NSL
Motivazione:	La richiesta di svincolo non è stata inoltrata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Società.		
4441756	FRACASSO LORENZO	29/08/2011	ASD ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3330750	DIEYE HABIB JOSHUA	30/11/2008	USD ALPIGNANO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
4428068	PITARRESI LUCA	02/10/2012	ASD FORTITUDO F.O.
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse le quattro giornate di inattività riferite all'attività ufficiale (Esordienti 2° anno - ALESSANDRIA).		
4286412	TRINCONE FEDERICO	23/09/2014	ASD BEIBORG

Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse le quattro giornate di inattività riferite all'attività ufficiale (Pulcini 2° anno - TORINO).
--------------	---

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (ART. 110, COMMA 6 E 7 DELLE N.O.I.F.)

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività della Società, ai sensi dell'Art. 110, comma 6 e 7, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2880582	BURUIANA VITALE	09/07/2011	ACSD CAMBIANO
2880596	CUNI LORIS	07/04/2011	ACSD CAMBIANO
4167337	DE SALVADOR ALESSANDRO	18/07/2011	ACSD CAMBIANO
2927463	DEORSOLA FEDERICO PAOLO	03/08/2011	ACSD CAMBIANO
3531573	GRISTINA LORENZO	23/02/2011	ACSD CAMBIANO
3701965	LOTTO MICHELE	29/06/2011	ACSD CAMBIANO
2983631	MARCHIORI DIEGO	19/12/2011	ACSD CAMBIANO
3540313	ORRU ALESSANDRO	05/12/2011	ACSD CAMBIANO
2908969	PETTIERRE EUGENIO ENRICO	04/10/2011	ACSD CAMBIANO
3276023	QUARANTA ETTORE	17/07/2012	ACSD CAMBIANO
2874034	RIBAUDO ALESSANDRO	02/06/2011	ACSD CAMBIANO
2749521	MARINO FILIPPO	19/11/2009	ASD CAVAGLIA
3886143	VANONI FEDERICO	03/12/2009	ASD CAVAGLIA

2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4277297	FAGNANI FRANCESCO	26/07/2017	ASD SPARTA NOVARA
4122795	STOCCO ALAN	25/03/2017	SSD SISPORT SPA
4245467	SULAS ZOE	29/05/2016	ORATORIO ORBASSANO CALCIO

2.1.7. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 63 e 65 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportanti le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.8. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

NOVARA ELISABEL Pulcini Misti TORINO F.C. S.P.A.
Per aver fatto annullare una rete ammettendo il tocco con la mano.

BOMBACI JACOPO Pulcini Misti ASD ACCADEMIA BACIGALUPO
Per aver segnalato con l'alzata della mano di aver commesso un fallo

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.9. SOCIETA' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 5/11/2024 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

ALBA CALCIO Under 14 Regionale – Girone D Domenica ore 16.00

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed agli orari di seguito indicati:

POL. PASTA	Camp. Under 19 Calcio a 5 – Gir. B	Sabato ore 17.00
REAL CIRIE FUTSAL	Camp. Serie D Calcio a 5 – Gir. B	Martedì ore 21.15 Via Milone - Cafasse

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.3. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero della Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Prima categoria.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della terza fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- DUFOUR VARALLO	5 - 2	LUPETTI BIANCHI TRINO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	3 - 0
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) VALLORCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 1	(1) LESNA GOLD	- LUCENTO	2 - 3
(1) - disputata il 30/10/2024			(1) - disputata il 24/10/2024		
GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
CARIGNANO A.S.D.	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	3 - 0	MONREGALE CALCIO	- ALBESE CALCIO	0 - 1
GIRONE G - 1 Giornata - A			GIRONE H - 1 Giornata - A		
INFERNOTTO CALCIO	- VILLAFRANCA	1 - 0	CASTELLAZZO B.DA	- SPARTAK SAN DAMIANO	0 - 0

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE 1 - 2 Giornata - R			GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
CALCIO VOGOGNA	- VARZESE	5 - 1	(1) CANNOBIESE 1906	- FONDOTOCE	1 - 0
			(1) - disputata il 23/10/2024		
GIRONE 3 - 2 Giornata - R			GIRONE 4 - 2 Giornata - R		
SIZZANO	- TRECATE CALCIO	1 - 1	(1) LIVORNO FERRARIS BIANZE	- LA VISCHESE	0 - 0
			(1) - disputata il 23/10/2024		
GIRONE 5 - 2 Giornata - R			GIRONE 6 - 2 Giornata - R		
(1) VALLE ELVO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 1	CRESCENTINESE	- JUNIOR TORRAZZA	0 - 1
(1) - disputata il 23/10/2024					
GIRONE 7 - 2 Giornata - R			GIRONE 8 - 2 Giornata - R		
FOOTBALL CLUB VIGONE	- CANDIOLLO	5 - 0	BEIBORG	- ORBASSANO CALCIO	2 - 0
GIRONE 9 - 2 Giornata - R			GIRONE 10 - 2 Giornata - R		
SUSA CALCIO	- AVIGLIANESE	1 - 2	PIANEZZA	- CASELETTE	1 - 1
GIRONE 11 - 2 Giornata - R			GIRONE 12 - 2 Giornata - R		
SPORTIVA NOLESE	- SAN MAURIZIO C.SE	2 - 2	G.A.R. REBAUDENGO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 0
GIRONE 13 - 2 Giornata - R			GIRONE 14 - 2 Giornata - R		
BARRACUDA	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 2	CIT TURIN LDE	- KL PERTUSA	3 - 2
GIRONE 15 - 2 Giornata - R			GIRONE 16 - 2 Giornata - R		
VILLASTELLONE CARIGNANO	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 4	POLISPORTIVA GARINO	- NICHELINO HESPERIA	7 - 1
GIRONE 18 - 2 Giornata - R			GIRONE 19 - 2 Giornata - R		
STELLA MARIS	- MARENE	2 - 3	(1) COSTIGLIOLE F.C.	- ANNONESE	1 - 1

(1) - disputata il 23/10/2024

GIRONE 20 - 2 Giornata - R		
BISALTA	- SAN BENIGNO	2 - 2
TRE VALLI	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	1 - 1

GIRONE 21 - 2 Giornata - R		
(1) FORTITUDO F.O.	- MONFERRATO	2 - 2

(1) - disputata il 23/10/2024

- **GARA RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO**

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE 17

LUSERNA - S.SECONDO A.S.D.

- **RISULTATI GARE DEL 25 – 28 E 29 OTTOBRE 2024**

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- AURORA NICHELINO	5 - 2
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- ITAR FUTSAL	1 - 4
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- TOP FIVE S.R.L.	3 - 2
FUTSAL CLUB SANTHIA	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	5 - 5
FUTSAL SAVIGLIANO	- ATLETICO TAURINENSE	1 - 1
GEAR FUCSIA NIZZA	- POLISPORTIVA PASTA	6 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- VALDOSTANA	3 - 3
FONTA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	3 - 2
FUTSAL BORGO TICINO	- ONNISPORT CLUB	4 - 7
FUTSAL BUSCA	- PRO VERCELLI C5	8 - 4
LISONDRIA	- REAL SCORPION	3 - 4
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- LEINI 96	0 - 1
SAN REMO 72 SRL	- FUTSAL FUCSIA NIZZA	3 - 9

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- COSSATESE	2 - 2
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- CAVAGLIA	8 - 2

GIRONE B - 3 Giornata - A		
LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	4 - 8
SPORTING LG S.S.D. A RL	- AURORA SAN GILLIO	3 - 8
SPORTING ORBASSANO SSDARL	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	2 - 5
VALLE STURA CALCIO	- REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	8 - 4

GIRONE C - 3 Giornata - A		
POLISPORTIVA GARINO	- CASTELNUOVO A.S.D.	3 - 4

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
(1) ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- SAN REMIGIO	3 - 6
ATLETICO TAURINENSE	- CIGLIANO CALCIO	4 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- SANTA RITA FUTSAL	3 - 0

(1) - disputata il 29/10/2024

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 29, 30 e 31 Ottobre 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 15/ 9/2024

- **GARA LUESE CRISTO ALESSANDRIA - A.C.CUNEO 1905 OLMO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- riesaminato - a seguito del rinvio degli atti disposto dalla Corte d'Appello Sportiva Territoriale con C.U. n. 36 del 17/10/2024 - il ricorso presentato dalla Società AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL avverso la regolarità della partita disputata in data 15/09/2024 contro la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA, valida per il Campionato Regionale Eccellenza, Girone B, s.s. 2024/2025, a seguito di integrazione e regolarizzazione del contraddittorio tra le due Società;

- rilevato che il ricorso ha ad oggetto la posizione del giocatore Sig. Abas Kevin EBUBECHU, schierato in campo dalla ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA con la divisa n. 13 nella gara in oggetto, posizione ritenuta irregolare in quanto secondo la tesi della reclamante il suddetto calciatore si trovava ancora in costanza di squalifica come da C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, avendo scontato solo 4 delle 5 giornate inflitte con il predetto comunicato, quando militava nella Società A.C. BRA;

- verificata la regolarità del procedimento incardinato dalla Società ricorrente, nonché la regolarità del contraddittorio tra le Parti, posto che la Società resistente ha trasmesso a mezzo PEC alla AC CUNEO1905 OLMO SSD a RL - come da disposizioni del Giudice Sportivo - le proprie osservazioni entro la data del 25/10/2024, ed a propria volta la Società ricorrente ha trasmesso a questo Giudice nonché alla consorella le proprie controdeduzioni, nonché atti e documenti relativi al ricorso originario ed al reclamo presentato nanti la Corte Sportiva d'Appello;

- la questione posta all'attenzione di questo Giudice Sportivo riguarda, sostanzialmente, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 - 6 - 7 e 137 C.G.S. relativi alla esecuzione delle sanzioni comminate a carico dei tesserati, ed in particolare il necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività (i.e. afflittività) delle squalifiche: secondo la Società reclamante, che ha portato a conforto delle proprie doglianze copiosa giurisprudenza, il Sig. Ebubechu non avrebbe potuto partecipare alla gara in esame (né alla precedente partita disputata contro il Centallo) in quanto in applicazione della disposizione di cui all'art.21, comma 2, C.G.S. avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residua dalla stagione sportiva precedente nella prima gara ufficiale della nuova Società e della nuova categoria di appartenenza (considerato che la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19, alla quale il giocatore avrebbe potuto prendere parte come "fuori quota"); secondo la tesi avversa della Società resistente, il giocatore non si trovava più in costanza di squalifica, non essendo stato convocato né per le quattro gare ancora disputate nel Campionato Under 19 nazionale dall'A.C. BRA nella stagione 2023/2024, indicate anche

dalla reclamante, né all'ultima partita disputata dalla A.C. BRA nel Campionato di serie D contro l'ASTI, disputata in data 5/05/2024;

- pur ritenendo in parte corretto e condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente, questo Giudice ritiene ugualmente non meritevole di accoglimento il ricorso, proprio in ragione del necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività delle sanzioni, la cui applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori ed imprescindibili valori di buona fede e lealtà sportiva. Come correttamente statuito dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 99-2023 richiamata dalla AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, "Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che "il principio di "distinzione" costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "effettività", "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell'esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui" (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018)".

Orbene, nel caso di specie sono considerati fatti pacifici e non contestati che: I. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU nella stagione sportiva 2023/2024 era tesserato per l'A.C. BRA e militava nella formazione Under 19 Nazionale, oltre ad avere titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D; II. che il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di cinque giornate con C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, e ne scontava 4 non prendendo parte alle partite ancora disputate dalla A.C. BRA nel Campionato Juniores Under 19 Nazionale (giornate 12[^], 13[^], 14[^] e 15[^] di ritorno); III. che vi era una impossibilità oggettiva per il giocatore, e per la Società di appartenenza, di scontare anche la quinta giornata di squalifica "nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", come disposto ex art. 21, comma 2, C.G.S., per la semplice ma dirimente circostanza che la A.C. BRA non si qualificava alla successiva fase di play-off post campionato; IV. che la giornata residua di squalifica non si sarebbe potuta scontare nella medesima categoria neanche nella stagione sportiva in corso, in quanto la ASD CRISTO LUESE ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19; V. il Sig. Abas Kevin EBUBECHU avrebbe potuto prendere parte all'ultima gara di Campionato di Serie D con la A.C. BRA, ma non veniva convocato, così di fatto restando fermo per cinque gare ufficiali della Società di tesseramento, come da sanzione irrogata a suo carico;

- ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di *effettività, proporzionalità e ragionevolezza* richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore;

- tanto esposto e motivato

DELIBERA

- di respingere il ricorso della Società AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, omologando il risultato raggiunto in campo:

ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA - AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL 3 – 1

- di addebitare sul conto della Società reclamante l'importo della tassa di reclamo.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 25/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE LIMA RODRIGO TIAGO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 28/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RASERO ANDREA (POL LIBERTAS ANTIGNANO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 28/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/11/2024

GARAU STEFANO (VOLUNTAS
NOVARA1907FUTSAL)

Già ammonito per proteste, il Sig. Garau reagiva alzando i toni, contestando in modo plateale l'arbitro anche con espressioni irrispettose, motivo per il quale gli veniva notificato il provvedimento di espulsione diretta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUNDULA LUCA (CASTELNUOVO A.S.D.)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 20/10/2024

- **GARA AURORA NICHELINO - LISONDRIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. AURORA NICHELINO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società A.S.D. LISONDRIA disputata in data 20/10/2024 e valida per il Campionato Regionale Femminile Calcio a 5, Serie C, Girone A, s.s. 2024/2025, con il quale la ricorrente si duole della partecipazione all'incontro da parte di una giocatrice avversaria che aveva già disputato, nella stessa giornata, una partita di calcio a 11, Campionato Eccellenza Femminile, con la Società A.C.F. Alessandria Calcio Femminile;

- rilevato che detto il procedimento non è stato incardinato nel rispetto delle norme procedurali di cui al C.G.S., artt. 49, 53 e 67: il ricorso infatti è stato sì inviato al Comitato Regionale a mezzo PEC, ma lo stesso è stato trasmesso alla consorella ad un indirizzo mail ordinaria e non risulta essere validamente firmato dal rappresentante legale della Società ovvero da un procuratore validamente nominato, non potendo essere equiparata alla firma la mera indicazione, nel testo della PEC, del nome del Presidente della Società; inoltre, il ricorso non è stato preceduto da valido preannuncio, come prescritto ex artt. 53 e 67 C.G.S., posto che la riserva scritta presentata all'arbitro al termine dell'incontro non vale quale preannuncio di ricorso ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.G.S., non rientrando la violazione denunciata dalla ricorrente nelle fattispecie di cui all'art. 67, comma 4, C.G.S.;

- rilevato altresì che l'irregolarità relativa alla sottoscrizione del ricorso non è stata sanata entro la data di udienza e trattenimento indecisione comunicata, e che in ogni caso le irregolarità procedurali (come la mancanza di valido preannuncio) non possono essere sanate con il reclamo, e che non risulta nemmeno versato il contributo per il ricorso;

- ritenuto quindi inammissibile ed improcedibile il ricorso della Società A.S.D. AURORA NICHELINO;

DELIBERA

- di respingere in quanto inammissibile ed improcedibile il ricorso presentato dalla A.S.D. AURORA NICHELINO omologando il risultato conseguito in campo:

A.S.D. AURORA NICHELINO - A.S.D. LISONDRIA 1 - 4;

- di addebitare sul conto della Società A.S.D. AURORA NICHELINO l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 23/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMISOLA FRANCESCO (SPARTAK SAN DAMIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SHEQI ENO (CASTELLAZZO B.DA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CELUSSI SIMONE	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	DE PASQUALE RICCARDO	(ALBESE CALCIO)
PASSERO ANDREA ANTONIO	(MONREGALE CALCIO)	BOSCHIERO ALESSANDRO	(SPARTAK SAN DAMIANO)
SOLERA ALESSANDRO	(VILLAFRANCA)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

METI ERMANNO	(MONREGALE CALCIO)	MULASSANO FRANCESCO	(MONREGALE CALCIO)
--------------	--------------------	---------------------	--------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BONURA ANTONINO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	NEGM KARIM	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
FAVARO SAMUELE	(ALBESE CALCIO)	LAZZARIN CLARICHET JUAN CARLOS	(ALBESE CALCIO)
DE MARTIIS LUCA	(ARONA CALCIO)	IMBROGNO ALESSANDRO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
MAZZETTI MANUELE	(CARIGNANO A.S.D.)	NOVIELLO DANIEL	(CARIGNANO A.S.D.)
BUSCEMI SAMUELE	(DUFOR VARALLO)	MORA MATTIA	(DUFOR VARALLO)
GIORDANO MATTIA	(INFERNOTTO CALCIO)	BAGGIO VINICIUS	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
PASINI ANDREA	(LUPETTI BIANCHI TRINO)	BARALLA BRANDO	(SPARTAK SAN DAMIANO)
BO VALERIO	(SPARTAK SAN DAMIANO)	GILI ALBERTO	(SPARTAK SAN DAMIANO)
D ANNA ELIAS	(VILLAFRANCA)	GAIDO MATTEO	(VILLAFRANCA)
MATARAZZO TOMMASO	(VILLAFRANCA)		

GARE DEL 24/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/11/2024

ABBENANTE GIUSEPPE (LESNA GOLD)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CHIODI NICOLO	(LESNA GOLD)	DI FIORE ALESSANDRO	(LUCENTO)
DORIA ANDREA	(LUCENTO)	SOFIAN DENIS ANDREI	(LUCENTO)

GARE DEL 30/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CRESTETTI STEFANO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.) PIZZORNO MARCO (VALLORCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BALLONE LOUIS (VALLORCO) YON CRISTIANO (VALLORCO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

PONZETTO SAMUELE (VALLORCO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

INFANTINO MATTEO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.) LAZZERONI MANUELANGELO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/11/2024

VOLA MAURIZIO (FORTITUDO F.O.)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BORLINI ALESSANDRO (FORTITUDO F.O.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PAIOLI ALESSANDRO (MONFERRATO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PERETTI ALESSANDRO (BANCHETTE COLLERETTO G.P.)

Espulso per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti di un avversario, ai limiti del comportamento discriminatorio.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PIFFERO ALESSANDRO (CANNOBIESE 1906) DINICA CORNEL MIHAI (MONFERRATO)
RMOUZ YOUNES (VALLE ELVO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SIMONELLI ALBERTO (ANNONESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAVINATO MASSIMILIANO (ANNONESE)	MAUTINO NICOLO (BANCHETTE COLLERETTO G.P.)
NORO NICOLO (BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	DE ANGELIS ROCCO (CANNOBIESE 1906)
VIANOLI BIRU (CANNOBIESE 1906)	DEMARIA DIEGO (COSTIGLIOLE F.C.)
MARCHISIO FEDERICO (COSTIGLIOLE F.C.)	SPESSA BOLLA EDOARDO (COSTIGLIOLE F.C.)
FUSE MANUEL (FONDOTOCE)	TADDEI ALESSANDRO (FONDOTOCE)
TONSI GIANLUCA (FONDOTOCE)	VIRI MICHELE (FONDOTOCE)
BRACCO JACOPO (FORTITUDO F.O.)	GOMIS MATTIAS ALFRED (FORTITUDO F.O.)
KERROUMI SAAD (FORTITUDO F.O.)	VOLA PIETRO (FORTITUDO F.O.)
ZAMBURLIN DAVIDE (FORTITUDO F.O.)	MANFREDO ANDREA ANTONIO (LA VISCHESE)
ZORZI CRISTIAN (LA VISCHESE)	CISTARO FRANCESCO (LIVORNO FERRARIS BIANZE)
MARCO DANIEL (LIVORNO FERRARIS BIANZE)	OLIVIERI LORENZO (MONFERRATO)
ZUZZE GIUSEPPE (MONFERRATO)	

GARE DEL 24/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/11/2024

STRAZZO EMANUELE (KL PERTUSA)

Espulso al termine della gara per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CUZZILLA ANTONIO	(JUNIOR TORRAZZA)	PANICUCCI ANDREA	(SAN BENIGNO)
RIZZO CLAUDIO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)		

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DANTONI ANDREA	(BARRACUDA)
----------------	-------------

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito da dietro, volontariamente, con un calcio alla gamba, subito sotto il ginocchio, a pallone ormai lontano e senza alcuna possibilità di contenderlo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEDAGLI MARCO	(CIT TURIN LDE)	FIORE AMEDEO	(NICHELINO HESPERIA)
MUZIO LUCA	(PIANEZZA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAR MOHAMED	(BEPPE VIOLA CALCIO)	TOSELLI MATTEO	(BISALTA)
SGRO RICCARDO	(CALCIO VOGOGNA)	REGIS RICCARDO	(CASELETTE)
MAURINO LORIS	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	CAMARA MODOU LAMIN	(G.A.R. REBAUDENGO)
HAMRAD MATTIA	(JUNIOR TORRAZZA)	CRIVAT AMER MIHAIL	(PIANEZZA)
ABBONDANZA ANGELO MARCO	(SAN MAURIZIO C.SE)	GONZALEZ HERRERA ELIAS	(SIZZANO)
RUSSO ALESSIO	(SPAZIO TALENT SOCCER)	MOUSSAID SOUFIANE	(TRE VALLI)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

MINGRONE JOSEPH DOMINIQUE	(PIANEZZA)
------------------------------	------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARINO SIMONE	(AVIGLIANESE)	MARITANO MARCO	(AVIGLIANESE)
TESSE SAMUEL	(AVIGLIANESE)	MASELLA ENRICO	(BARRACUDA)
SAGLIOCCA MICHELE	(BARRACUDA)	VIRGILIO MARCO	(BARRACUDA)
RIGOTTI FILIPPO	(BEIBORG)	BOJANG ALAGIE	(BISALTA)
CIVALLERI ALESSANDRO	(BISALTA)	MARENGO ALESSIO	(BISALTA)
SACCO KEVIN	(BISALTA)	DASCANIO EMANUELE	(CIT TURIN LDE)
MOSCHELLA ANDREA	(CIT TURIN LDE)	PADILHA GABRIEL	(CIT TURIN LDE)
CANUTO ANDREA	(CRESCENTINESE)	CARDINALE ALESSIO	(CRESCENTINESE)
POLLICINO RICCARDO	(CRESCENTINESE)	GROSSO FABIO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
MESSA FEDERICO	(G.A.R. REBAUDENGO)	BRUNETTO MARCO	(JUNIOR TORRAZZA)
DRISSI YAZID	(KL PERTUSA)	EL KADMIRI ABDELHAQ	(KL PERTUSA)

MANGONE MATTIA	(KL PERTUSA)	MAZNIKU KLEIDI	(KL PERTUSA)
PRICOPI ALEXANDRU	(KL PERTUSA)	FASSONE ANDREA	(NICHELINO HESPERIA)
POLITO ALESSANDRO	(ORBASSANO CALCIO)	BOULIFI YASSIN	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)
ROSA PAOLO	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	TORCHIO ANDREA	(POLISPORTIVA GARINO)
OGGERO PAOLO	(SAN BENIGNO)	PETRULLO ANDREA LUIGI	(SAN BENIGNO)
SALUSSO MATTIA	(SAN BENIGNO)	DE LIDDO ALESSANDRO	(SAN MAURIZIO C.SE)
BOUAZIZ YOUSSEF	(SIZZANO)	BENGHAZOUANI OMAR	(SPAZIO TALENT SOCCER)
ROTARIU FABIAN	(SPORTIVA NOLESE)	BENNARI OMAR	(STELLA MARIS)
MARTINER TESTA LORENZO	(STELLA MARIS)	PASSARIELLO CARMINE	(STELLA MARIS)
PINTO ALESSANDRO	(STELLA MARIS)	CONGIU DANIEL	(SUSA CALCIO)
RIZZO DAVIDE	(SUSA CALCIO)	BOLZAN RODRIGUES C LUCAS	(TRE VALLI)
FOGACA CAMPANHA ANTONIO AUGUSTO	(TRE VALLI)	PEIRANO EMANUELE	(TRE VALLI)
MERENDA FRANCESCO	(TRECATE CALCIO)	GENOVA ANDREA	(VARZESE)
BATTAGLIA JURI	(VILLASTELLONE CARIGNANO)	BERRUTO GABRIELE	(VILLASTELLONE CARIGNANO)
DE LUCA CRISTIAN	(VILLASTELLONE CARIGNANO)	LANGELLA YARI	(VILLASTELLONE CARIGNANO)
SPARASCIO MATTIA	(VILLASTELLONE CARIGNANO)		

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 39 del 24/10/2024, campionato di Prima Categoria – gara del 20/10/2024, a seguito di un errore di trascrizione non sono stati riportati i seguenti provvedimenti disciplinari:

AMMENDA

Euro 200,00 PRO POLONGHERA

Per il comportamento offensivo tenuto dai propri sostenitori nei confronti del direttore di gara, dall'inizio dell'incontro fino al termine.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PESCE LUCA SILVIO (PRO POLONGHERA)

Espulso per grave fallo di gioco.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 25/10/2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Corte Sportiva di Appello composta da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Relatore Estensore) Avv. Fabrizio Bernardi (Componente)

Reclamo della società ASD MURAZZO 1996 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 10/10/2024 in riferimento alla gara MURAZZO 1996 – SANT'ALBANO in data a 6/10/2024 valida per il CAMPIONATO di Prima categoria

La reclamante impugna le sanzioni della ammenda di euro 600,00 e della squalifica del campo di gioco per 1 gara contestando in toto la responsabilità.

La predetta è stata sanzionata per aver consentito l'ingresso al terreno di gioco ed alla zona riservata a persona non autorizzata che poi si è resa responsabile di condotte irraguardose e aggressive verso il direttore di gara.

La reclamante precisa che il soggetto in questione era il Vice Presidente della società Fossano Calcio responsabile del campo di gara utilizzato dalla ricorrente per le partite in casa. Lo stesso direttore di gara nel suo rapporto segnala che la persona che lo ha aggredito si era autoqualificata nello stesso modo indicato dalla reclamante.

Secondo la società MURAZZO tale soggetto era autorizzato a raggiungere l'area in questione in quanto "custode" del campo, del "suo" campo e, quindi, nessun addebito le può essere mosso e aggiunge che questa persona, in realtà, non ha fatto nulla di quanto riportato nel rapporto di gara.

Al netto della inverosimiglianza dell'allegazione secondo la quale il soggetto in parola non si sarebbe reso responsabile di alcunché (diversamente occorrerebbe - senza motivo alcuno - disattendere il referto del direttore di gara), non si può fare a meno di convenire con la reclamante sul fatto che il medesimo potesse fare ingresso nell'impianto e nell'area "riservata" in quanto concessionario dell'impianto. Tale considerazione non esonera, però, del tutto, la reclamante da responsabilità per quanto accaduto.

Infatti, il comportamento che questi ha tenuto nei confronti del direttore di gara comporta, oltre alla personale responsabilità (con inevitabile trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza), anche la responsabilità della società MURAZZO che in tale occasione aveva la "custodia" dell'impianto, delle persone al suo interno e della incolumità dell'arbitro. Responsabilità alla quale, però, deve conseguire un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto dal G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo:

annulla la sanzione della squalifica del campo;

riduce la sanzione della ammenda ad euro 200,00.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla condotta della persona autoqualificatasi Vice Presidente del Fossano Calcio.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

b) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Flavio Campagna (Relatore), Avv. Antonella Reggio

Reclamo della società CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA MSP avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 10.10.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA MSP – G.A.R. REBAUDENGO disputata in data 6.10.2024, Campionato di I Categoria, Girone C

Con reclamo preannunciato ed inviato a mezzo pec in data 28.11.2023, la CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA MSP si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società medesima l'ammenda per € 500,00 e ne chiede la revoca o riduzione.

La sanzione è stata inflitta per il comportamento discriminatorio dei sostenitori della squadra di casa che ha causato forte clima di tensione al termine della gara.

La società ricorrente nega che da parte del pubblico siano state pronunciate espressioni di tenore discriminatorio e, comunque, quand'anche vi fossero state, non sono state percepite dai propri dirigenti. A tal proposito è stato inviato alla Corte una videoregistrazione riprodotte tutta la gara da cui, pur potendosi ascoltare i commenti del pubblico, non emergerebbero le espressioni censurate. Si afferma infine, che il clima di tensione verificatosi al termine della gara è stato sedato proprio grazie all'intervento dei dirigenti del CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA MSP.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova "circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 61 C.G.S.).

Nel caso di specie il referto arbitrale riporta in modo puntuale e preciso sia le espressioni di chiaro tenore discriminatorio rivolte dal pubblico all'indirizzo dei giocatori appartenenti alla squadra avversaria, sia le condotte aggressive tenute da tutti i tesserati al termine della gara. D'altro canto, la medesima reclamante ammette la condotta "poco civile" dei propri sostenitori.

L'entità della sanzione inflitta corrisponde al minimo previsto dagli artt. 26 e 28 C.G.S. e merita piena conferma. Inoltre, come correttamente è stato rilevato dal Giudice Sportivo, la violazione accertata costituisce precedente idoneo a giustificare l'applicazione di più gravi sanzioni in caso di recidiva nella violazione medesima

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo.

Dichiara la ASD CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA MSP tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

c) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), avv. Fabrizio Bernardi (Componente relatore), avv. Flavio Campagna (Componente)

Reclamo della U.S.D. PIANEZZA 1946 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 31 del 10.10.2024, con i quali veniva comminata all'allenatore sig. BIRTOLO Alex la sanzione della squalifica fino al 3.1.2025 ed al giocatore sig. ROCCHI Gabriele la sanzione della squalifica per sei gare (gara Quincinetto Tavagnasco - Pianezza del 5.10.2024, valida per il Campionato Under 16 Regionali Girone B)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la U.S.D. Pianezza 1946 richiede una riduzione delle squalifiche comminate al proprio allenatore sig. Birtolo Alex ed al proprio giocatore sig. Rocchi Gabriele, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed adducendo che il sig. Birtolo è rammaricato per l'accaduto, è disponibile a scusarsi e si rende conto che il direttore di gara possa avere male interpretato il suo comportamento, mentre per quando riguarda il sig. Rocchi, nega che il medesimo abbia preso a calci e pugni la porta e le strutture della società ospitante ed afferma che subito dopo l'espulsione il giocatore si recava piangendo verso gli spogliatoi. La reclamante aggiunge le proprie scuse per il comportamento dell'allenatore ed allega una dichiarazione della società avversaria con la quale la stessa afferma di non avere subito danni alle strutture.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene di non poter disattendere il chiaro ed inequivocabile contenuto del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Per quanto riguarda l'allenatore sig. Birtolo, il medesimo non soltanto ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, tra l'altro bestemmiando ripetutamente, ma al termine dell'incontro si è recato dall'arbitro richiedendogli di non verbalizzare integralmente l'accaduto, in modo da ricevere una squalifica di minore entità. Del tutto equa e commisurata all'accaduto risulta pertanto l'entità della squalifica comminata dal giudice sportivo all'allenatore del Pianezza, tenuto anche conto del fatto che il medesimo, contrariamente a quanto accaduto, dovrebbe costituire un

esempio per i giovani calciatori che allena ed insegnare loro i più elementari principi di etica sportiva e di rispetto per gli Ufficiali di gara.

Per quanto riguarda il sig. Rocchi Gabriele, il grave comportamento tenuto dal giocatore, anch'esso responsabile di insulti e minacce nei confronti del direttore di gara, oltre che di gesti inconsulti, è fortemente censurabile e meritevole di una severa sanzione; tuttavia, tenuto conto della sua giovane età, questa Corte Sportiva di Appello ritiene di poter disporre una lieve riduzione della squalifica allo stesso comminata dal Giudice Sportivo, contenendola nei minimi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a) C.G.S.

Per tali ragioni, la Corte d'Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il ricorso avverso la squalifica comminata all'allenatore sig. Birtoli Alex

RIDUCE

A quattro giornate la squalifica comminata al giocatore Rocchi Gabriele.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

d) Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Flavio Campagna

Ricorso della Società ASD CALCIO SETTIMO la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 10.10.2024 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara Rivarolese-Calcio Settimo, disputata in data 05.10.2024, Campionato Under 16 Regionale

Con ricorso inviato in data 11.10.2024, la società Calcio Settimo si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Velardo Andrea con la squalifica per 6 gare per condotta irrispettosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

La Società ricorrente chiede un contenimento della sanzione che ritiene iniqua alla luce del fatto che il tesserato non avrebbe posto in essere comportamenti violenti e irriguardosi.

La decisione del G.S. contestata appare corretta nei presupposti ma non nella sanzione.

Non vi è alcun plausibile motivo per porre in dubbio quanto contenuto nel referto. Così come non emergono elementi concreti in ordine a possibili errori di valutazioni o confusioni da parte del direttore di gara.

La ricorrente non porge scusa alcuna e si limita a censurare quanto osservato e refertato dal direttore di gara.

Referto che contiene una dettagliata elencazione delle reiterate condotte irriguardose poste in essere. Condotta in parte minatoria in parte offensiva e di derisione.

Al contempo si evidenzia l'assenza di contatto fisico, la giovane età e la concitazione che ha caratterizzato la condotta censurata.

Il calciatore ha indubbiamente perso il controllo ma la complessiva condotta può trovare congrua ed esaustiva sanzione in 4 giornate di squalifica. Sanzione proporzionata alla luce delle considerazioni sopra tracciate

Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Velardo Andrea a 4 giornate effettive.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

e) Corte Sportiva di Appello composta da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente) Avv. Flavio Campagna (Relatore Estensore) Avv. Fabrizio Bernardi (Componente)

Reclamo della società NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 10/10/2024 in riferimento alla gara NICHELINO HESPERIA - LUCENTO in data a 12/10/2024 valida per il Campionato Under 16 Regionale

La reclamante impugna la squalifica del proprio giocatore DI NUZZO Mattia per 4 gare. Nel reclamo ci si rammarica di quanto accaduto e lo stesso fa il giovane calciatore. La respiscenza manifestata, il sentimento di rincrescimento e la non particolare gravità del fatto - che può essere ricondotto nell'ambito dello scontro fra giocatori in campo, ancorché aspro e duro, piuttosto che ad una condotta violenta - consentono a questa Corte di ridurre la sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al giocatore DI NUZZO Mattia:
squalifica per 2 gare.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

f) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), avv. Flavio Campagna (Componente Relatore), avv. Fabrizio Bernardi (Componente)

Ricorso della A.S.D. F.C. MOREVILLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 31 del 10.10.2024, con il quale veniva comminata alla dirigente sig.ra NOVARELIO Eliana la sanzione dell'inibizione sino al 13.12.2024 (gara CSF Carmagnola Queencar / Morevilla del 6.10.2024, valida per il campionato Under 15 Regionale - Girone D)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la A.S.D. Morevilla richiede una riduzione dell'inibizione comminata alla propria dirigente sig.ra Novaresio Eliana, adducendo che la stessa avrebbe collaborato con il direttore di gara nella redazione della distinta, evidenziando il fatto che tra il pubblico fossero presenti anche dirigenti della società avversaria e che ad entrambe le società fosse stata comminata un'ammenda per le proteste provenienti dalle tribune e lamentando infine la disparità del trattamento sanzionatorio riservato alla dirigente rispetto a quello assunto nei confronti dell'allenatore del Carmagnola.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene di non poter disattendere il chiaro contenuto del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. L'arbitro infatti ha individuato la sig.ra Novaresio quale responsabile di proteste ed insulti di vario genere allo stesso rivolte dagli spalti per l'intera durata dell'incontro.

L'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare pertanto corretta, in quanto contenuta nei minimi previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) C.G.S., mentre il raffronto con la sanzione comminata all'allenatore della società avversaria non è pertinente, avendo ad oggetto una fattispecie diversa da quella in questa sede in esame.

Per tali ragioni la Corte d'Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il ricorso proposto dalla A.S.D. F.C. MOREVILLA, con addebito alla stessa della tassa di reclamo.

g) Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Antonella Reggio (Relatore), Avv. Flavio Campagna

Reclamo della società A.S.D. CIGLIANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 11.10.2024 della Delegazione Provinciale di Biella in relazione alla gara CIGLIANO CALCIO – GAGLIANICO C.S.I. disputata in data 6.10.2024, Torneo Pre-Campionato Under 14 C11 Maschile

Con reclamo regolarmente preannunciato in data 13.10.2024 ed inviato a mezzo pec in data 14.10.2024, la A.S.D. CIGLIANO CALCIO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la perdita della gara la società medesima e con l'inibizione fino al 22.10.2024 il dirigente accompagnatore sig. GASTALDI Marco e ne chiede la revoca.

Il provvedimento impugnato è fondato su un referto arbitrale in cui, nelle "varie ed eventuali" si segnala di ulteriori sostituzioni operate nella squadra di casa, oltre a quelle indicate negli appositi spazi e, tra esse, che il calciatore con la maglia n.4 è stato prima sostituito e poi ha fatto rientro sul terreno di gioco per sostituire un altro compagno di squadra.

La società reclamante nega l'irregolarità evidenziata dal direttore di gara ed afferma essersi trattato di un errore dovuto anche alle difficoltà di inserire le sostituzioni nel sistema. A sostegno di quanto asserito, oltre ad un prospetto delle sostituzioni effettuate, viene prodotta dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società GAGLIANICO C.S.I. in cui si conferma la regolarità delle sostituzioni operate dalla squadra avversaria nel corso della gara.

L'impugnazione è dunque fondata e va accolta.

In base al documento acquisito, rilevato che la nota del direttore di gara è riportata al di fuori degli appositi spazi e potrebbe effettivamente essere frutto di errore, considerato che si tratta di un torneo giovanile pre-campionato, appare equo ritenere attendibili le dichiarazioni convergenti di entrambe le società e privilegiare il risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo

REVOCA

il provvedimento impugnato e per l'effetto dispone l'omologazione del seguente risultato conseguito sul campo: CIGLIANO CALCIO – GAGLIANICO C.S.I. 2 - 2

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14 Novembre 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 31 Ottobre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)